



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ordinanza ingiunzione

Nr. 42

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 della L.689/1981

Rif.to S.P.V. nn. 37441 del 21/09/2018 e 37478 del 21/09/2018 a carico di ...OMISSIS...

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ottemperanza al Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Municipale nr. 869/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.4 comma 1 lett. l);

Visti i verbali di accertamento nn. 37441 e 37478 del 21/09/2018 elevati dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di San Severino Marche e Cingoli a carico di ...OMISSIS.... avente ad oggetto la mancata iscrizione all'anagrafe veterinaria di nr.11(undici) cani nei termini previsti decorrenti dalla nascita/acquisizione del possesso degli animali (art. 6 comma 2 L.R. 10/1997 e ss.mm.ii) e la mancata segnalazione/comunicazione della morte di nr.37 (trentasette) cani all'ASUR nei termini previsti dalla Legge (art.9 comma 1 lett. B) L.R. 10/1997 ss.mm. ii.);

Visti i rapporti ed allegati verbali ex art. 17 L.689/1981 redatti dagli agenti accertatori i quali riportano i fatti e le modalità di accertamento;

Constatata la regolarità della contestazione e notificazione dei verbali occorsa in data 22/09/2018;

Preso atto degli scritti difensivi a firma dell'Avv, ...OMISSIS..., legale del ...OMISSIS..., inoltrati a mezzo raccomandata a/r in data 19/10/2018 ed assunti al protocollo comunale in data 24.10.2018 al nr. 38136 nei quali si eccepisce che:

- Le sanzioni dei PPVV sono del tutto erronee, ingiustificate e sproporzionate;
- La somma aritmetica delle sanzioni edittali non sia in linea con il dettato normativo e non legittima l'irrogazione della sanzione così come calcolata dagli accertatori;
- Nel caso di specie occorre considerare il dettato dell'art.8 L.689/1981 ed applicare il cumulo giuridico delle sanzioni";

Preso altresì atto del rapporto informativo redatto dai carabinieri Forestali Stazione di Cingoli in data 19/11/2018 e assunti al protocollo comunale in data 23/11/2018 prot. nr. 42075 e dai Carabinieri Forestale Stazione di San Severino Marche in data 03/12/2018 prot. nr. 43816 del 10/12/2018 nei quali vengono contestate le eccezioni mosse dal trasgressore e sollevata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di presentazione;

Considerata l'audizione personale ex art. 18 L.689/1981 del ...OMISSIS.... occorsa in data 7 febbraio 2019 il cui verbale è agli atti di questo procedimento;



Ritenuto in via preliminare che gli scritti difensivi debbano ritenersi presentati tempestivamente in quanto inoltrati a mezzo raccomandata a/r il 19/10/2018 e quindi è da tale data che deve farsi decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art.18 L.689/1981 e non da quello dell'arrivo al protocollo comunale: di tale avviso anche la Giurisprudenza di legittimità, *ex multis*, Cass. 6493/2008, secondo la quale "costituisce principio generale che, quando, sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione...";

Considerato che le argomentazioni addotte dal trasgressore non consentono di escludere la sua responsabilità in relazione a quanto contestato poichè:

- L'applicazione del cd. "cumulo giuridico" contemplato dall'art.8 comma 1 della L.689/1981, sollevato dalla difesa del trasgressore, non può essere applicato al caso di specie in quanto dalla lettura della norma si evince che la caratteristica del concorso formale di violazioni amministrative è la sussistenza del binomio "unicità della condotta – pluralità di illeciti", ovvero che la pluralità degli illeciti amministrativi sia stata commessa mediante una sola azione od omissione; esula invece dalla nozione di concorso formale di illeciti amministrativi la diversa ipotesi in cui l'agente commetta più violazioni amministrative con una pluralità di azioni od omissioni in quanto, in tal caso, viene meno la ragione stessa di un trattamento sanzionatorio più mite la cui unica giustificazione risiede nel fatto che il soggetto abbia comunque realizzato una sola azione od omissione (sia pure commettendo più illeciti);
- Nel caso di specie la condotta omissiva tenuta dal ...OMISSIS ... non può ritenersi unica accertato che la morte di trentasette cani è avvenuta in un lasso temporale di otto anni, come peraltro dichiarato anche dallo stesso..OMISSIS... con il deposito di segnalazioni di morte degli animali avvenute tutte in data 05/09/2018, ovvero successivamente all'accertamento dei carabinieri Forestali occorso in data 03/09/2018, nelle quali lo stesso dichiara che gli animali sono deceduti in date diverse comprese tra il 01/01/2010 ed il 15/08/2018;
- La morte degli animali avrebbe dovuto essere segnalata al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, come disposto dall'art. 9 comma 1 lettera b della L.R. 20/01/1997 nr. 10;
- Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.689/1981, per effetto della modifica introdotta con il D.L. 02/12/1985 nr. 688, convertito con la L. 31/01/1986 n.11 l'istituto della continuazione, ossia il cumulo giuridico anziché materiale delle sanzioni è sì previsto, ma espressamente riservato alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, con esclusione, dunque, di tutte le altre;
- La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la L.n.689 del 1981, art. 8, prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo ed eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione (Cass. Civ. 5252/2011, Cass. Civ. sez. 6 n. 26434/2014, Cass. Civ. Ord. 17/12/2015 nr. 270) e che *"allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, C.P., ma esclusivamente quello del concorso formale in quanto espressamente previsto dall'art.8 L.689/1981 il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità delle violazioni."* (in tal senso Cassazione civ. sez. II, Ord., 07/05/2018 nr. 10890, Cass. Civ. sez.VI –Lav- Ord nr.10775/2017);



Ritenuto pertanto che le motivazioni addotte dal ricorrente non sono in grado di provare la sua esenzione di responsabilità, in quanto è evidente anche dalla documentazione depositata che l'obbligo di denunciare la morte di trentasette cani è stato assolto soltanto in data 05/09/2018, ovvero due giorni dopo l'accertamento operato dai Carabinieri Forestale di Cingoli e San Severino Marche, occorso in data 03/09/2018;

Ritenuto altresì che la condotta tenuta dal trasgressore non può considerarsi unitaria in quanto i comportamenti omissivi si sono consumati in corrispondenza di ciascun decesso degli animali e non in forma unitaria (i cani non sono deceduti tutti nello stesso momento);

Ritenuto inoltre che per analogia tali valutazioni debbano essere estese anche alle contestazioni di cui al citato SPV nr.37478 relativo alla mancata iscrizione all'anagrafe veterinaria di nr. 11 (undici) cani nei termini previsti decorrenti dalla nascita/acquisizione del possesso degli animali (art.6 comma 2 L.R. 10/1997 e ss.mm.ii);

Visto l'art.11 della L. 689/1981, sui criteri applicabili nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo;

Considerato che il ricorrente ha proceduto alle dichiarazioni di morte degli animali ed all'iscrizione all'anagrafe canina in data successiva all'accertamento da parte dei Carabinieri Forestali e che tale condotta, pur non facendo venire meno gli illeciti commessi, può considerarsi atta ad eliminare le conseguenze degli illeciti commessi e la loro perpetrazione;

Tenuto conto altresì della circostanza che il..OMISSIS...è persona dedita all'allevamento dei cani e quindi non può ritenersi ignaro della normativa da rispettare in caso di decesso o nascita degli stessi;

Tenuto altresì conto della reiterazione delle violazioni in un arco temporale compreso tra il 01/01/2010 e 15/8/2018;

Visto l'art.7 bis e 107 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Al signor ...OMISSIS..., in premessa generalizzato, di pagare quale sanzione pecuniaria amministrativa la somma di € 3025/00 (euro tremilaventicinque) quale sanzione relativa al P.V. 37478 della Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di San Severino Marche e la somma di € 10.175/00 (euro diecimilacentosettantacinque) quale somma dovuta a titolo sanzione relativa alla violazione di cui al S.P.V. 37441 del 21/09/2018 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di Cingoli, come previsto dall'art.11 L.689/1981 e per quanto in premessa indicato,

INGIUNGE

Al medesimo di versare la somma di € 13.200/00 (euro tredicimiladuecento) oltre ad €11/00 per spese postali di notifica per un totale di €13.211/00 (tredicimiladuecentoundicieuro) sul C.C.P. n. 13820626 intestato al comune di San Severino Marche – Comando di Polizia Municipale e/o presso la Tesoreria



comunale – UBI BANCA sita in Piazza del Popolo esibendo copia della presente ordinanza, **entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza.**

Si avverte che nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto verranno predisposti gli atti esecutivi previsti dall'art.27 della L.689/1981.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notificazione, con le modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 150 del 01/09/2011.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo pretorio del Comune di San Severino Marche per quindici (15) giorni e pubblicata sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Comm. Sinobaldo Capaldi.

San Severino Marche, 14 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Venanzio Scuderini